



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 13/11/2005

OGGETTO: Approvazione regolamento sulla disciplina delle attività di accoglienza ricreativa a conduzione familiare denominata "Bed & Break Fast" L.R. n.ro 2 del 26.02.2003.

L'anno dumilaecinque il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08.11.2005 n.ro 6829, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria di 2^a convocazione.

Presiede la seduta il **Dr. Antonio Marafioti**, in qualità di Presidente.

Sono presenti il Presidente e n. 10 Cosiglieri Comunali, come risulta nel seguente prospetto:

1. Sig Ciappina M. Concetta	Presente	9. Sig Leonelli Domenico	Presente
2. Dr. Battaglia Mariano	Assente	10. Sig. Oliveri Domenico	Presente
3. Sig Celi Francesco	Presente	11. Dr. Ditto Natale	Assente
4. Sig. Pullino Pasquale	Assente	12. Avv. Ferraro Arcangela	Assente
5. Sig Gaglioti Ida Rosa	Assente	13. Avv. Salvatore Costantino	Assente
6. Sig Buccisano Vincenzo	Presente	14. Prof. Carmelo Cambareri	Assente
7. Sig Papalia Antonio	Presente	15. Sig. Attisano Giuseppe	Assente
8. Sig. Attisano Concetta	Assente	16. Sig. Costantino Domenico	Assente

Sindaco e consiglieri assegnati n.17

Presenti con diritto di voto n. 7

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonazzo Bruno**

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato all'originale del presente atto.

Il Sindaco illustra l'argomento in oggetto ricordando che il regolamento in oggetto è stato già sottoposto all'approvazione del C.C. nella seduta del 7-10-05 e rinviata con atto n°11, per dare modo ai Consiglieri Comunali di approfondire l'argomento.
Adesso si sottopone all'approvazione il regolamento per dare modo successivamente di poter
l'albo Comunale degli operatori in questo settore

Dopo di che

IL C. C.

VISTA la L.R. 26.02.2003 n. 2, ad oggetto "disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast";

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di turismo, intende promuovere lo sviluppo del servizio di "Bed & Breakfast" (camera e colazione, di seguito denominato B&B) presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale e lo sviluppo economico e sociale, a tutelare ed a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali ed il patrimonio esistente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 26.02.2003 n. 2, è competenza del Comune provvedere alla istituzione ed alla tenuta dell'albo degli operatori del "Bed and Breakfast";

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla approvazione di un apposito regolamento sulla disciplina delle attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed & Breakfast". L.R. 26.02.2003 n. 2 e procedere, conseguentemente, all'istituzione di un apposito albo degli operatori di "Bed & Breakfast";

CONSIDERATO, peraltro, che con Decreto della Regione Calabria n. 1716 del 17.02.2005, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 23.03.2005 è stata disposta l'erogazione di un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo di € 25.000,00 a favore di privati cittadini iscritti all'albo degli operatori di "B & B";

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
lo Statuto Comunale
la Legge Regionale Calabria n.02/2003

Con voti favorevoli unanimi dei 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede;
- 2) Di approvare, come di fatto approva, il Regolamento sulla disciplina delle attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed & Breakfast". L.R. 26.02.2003 n. 2, secondo l'allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 3) Di disporre che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio dell'Ente;
- 4) Di demandare alla Giunta Municipale di provvedere alla istituzione dell'albo degli operatori di B & B;
- 5) Di prendere atto, come di fatto prende atto, del Decreto della Regione Calabria n. 1716 del 17.02.2005, con il quale è stata disposta l'erogazione di un finanziamento

a fondo perduto fino ad un massimo di €. 25.000,00 a favore di privati cittadini iscritti all'Albo degli operatori di " B& B";

Di richiedere alla Giunta Regionale, la proroga dei termini di richiesta dei finanziamenti di cui al decreto sopraccitato, viste le numerose manifestazioni di volontà pervenute dai cittadini di Seminara;

Parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Antonio Marafioti



Il presente verbale è sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio Marafioti



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonazzo Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della L.142/90, viene affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna per restare in pubblicazione per 15 giorni.
Seminara li 23.11.2005,



IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Bagnato Francesco

Copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, in carta semplice, per uso amministrativo.
Seminara li 23.11.2005



IL Responsabile del Procedimento)
(Arturo Giuseppe)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione, è stata affissa a questo **Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.11.2005, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/90 (N.....Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa, con lettera n.....in data.....al CO.Re.Co. per il controllo di legittimità
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....
- perché dichiarata immediatamente esigibile (art. 47, comma 3, L.142 e s.m.i.)

Seminara li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonazzo Bruno)



Comune di SEMINARA

Prov. di Reggio Calabria

*Regolamento sulla disciplina delle attività di
accoglienza ricettiva a conduzione familiare
denominata "Bed & Breakfast".*

L.R. 26.02.2003 n. 2

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.04.2005

Art. 1
Finalità

Il Comune di Giffone, in armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di turismo, promuove lo sviluppo del servizio di "Bed & Breakfast" (camera e colazione, di seguito denominato B&B) presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale e lo sviluppo economico e sociale, a tutelare ed a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali ed il patrimonio esistente.

Art. 2
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2 del 26.02.2003, il servizio di Bed & Breakfast presso private abitazioni.

Art. 3

Definizione e caratteristiche del servizio

1. E' da intendersi Bed & Breakfast l'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.
2. La superficie delle camere adibite al servizio alloggio non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
3. Il servizio alloggio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e deve fornire a chi è alloggiato i seguenti servizi complementari:
 - a) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
 - b) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
 - c) la pulizia quotidiana dei locali;
 - d) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - e) il servizio di prima colazione, con cibi e bevande provenienti prevalentemente da produzioni calabresi.
4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

Art. 4

Requisiti urbanistico edilizi

1. L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune di Giffone per i locali di civile abitazione.

Art. 5

Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività.

1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all'APT, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.02.2003 n. 2. In particolare la richiesta deve contenere:
 - a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
 - b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
 - c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
 - d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
 - e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 - f) il titolo di possesso dell'immobile;
 - g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
 - h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
 - i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 - b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
 - c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.
2. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'APT oltre che all'interessato.
 3. Il Comune provvede alla istituzione ed alla tenuta dell'albo degli operatori del "Bed and Breakfast".
 4. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio e non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.
 5. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore.
 6. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
 7. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.
 8. Il gestore fornisce all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.
 9. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.
 10. In conformità all'art. 6 della L.R. 26.02.2003 n. 2, è obbligatoria, altresì, l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza.

Art. 6

Controlli e sospensione delle autorizzazioni

1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività.
2. Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediate revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:
 - a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
 - b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
 - c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
 - d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.

Art. 7

Sanzioni

1. Il Comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:
 - a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da Euro 105,00 a Euro 420,00;
 - b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da Euro 210,00 a Euro 840,00;
 - c) per accogliimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a Euro 775,00;
 - d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a Euro 1.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 2, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.



Art. 8

Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all'APT.
2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.